

## STRETTA SULLE AUTO DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

La riforma del mercato del lavoro, entrata in vigore il 18 luglio 2012, ha ridotto le percentuali di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, disciplinate dall'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR, a partire dall'anno di imposta 2013.

Le modifiche apportate alla materia in oggetto sono le seguenti:

- **riduzione dal 40% al 27,5%** della percentuale di deducibilità delle spese e di altri componenti negativi relativi ad **autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati non esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa**. Tale riduzione incide nella **stessa misura sulla deducibilità dei canoni di leasing**;
- **riduzione dal 90% al 70%** della deduzione delle spese relative ai **veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti**;
- **riduzione dal 40% al 27,5%** della deducibilità, **limitatamente ad un solo veicolo, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale**.

**Nessuna variazione** è intervenuta **sulla percentuale agevolata dell'80%** per i costi relativi agli **autoveicoli impiegati dagli agenti e rappresentanti di commercio**.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012).

Pertanto, come descritto dalla norma, **gli acconti dovuti per l'anno 2013 si determinano assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni**.

Fonte: La Lente sul Fisco

Busto Arsizio, 27 settembre 2012